



**PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DE CASTEDDU**

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLE IMPRESE DI
AUTORIPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE REVISIONI
E CONTROLLO AMMINISTRATIVO
SULLE IMPRESE AUTORIZZATE**

INDICE

Art. 1 – Autorizzazione	pag.	2
Art. 2 – Responsabile tecnico	“	2
Art. 3 – Sostituzione del responsabile tecnico	“	3
Art. 4 – Domanda di autorizzazione	“	4
Art. 5 – Capacità finanziaria	“	6
Art. 6 – Locali	“	6
Art. 7 – Attrezzature	“	6
Art. 8 – Disciplina dell'autorizzazione	“	7
Art. 9 – Trasferimento della sede	“	7
Art. 10 – Trasformazione concessione in autorizzazione	“	8
Art. 11 – Registro delle revisioni	“	8
Art. 12 – Documenti e certificazioni	“	9
Art. 13 – Insegne	“	9
Art. 14 – Tariffe	“	9
Art. 15 – Orari di svolgimento delle operazioni di revisione	“	10
Art. 16 – Archivio	“	10
Art. 17 – Vigilanza	“	10
Art. 18 – Diffida	“	11
Art. 19 – Sospensione	“	12
Art. 20 – Scritti difensivi	“	12
Art. 21 – Revoca autorizzazione	“	12
Art. 22 – Entrata in vigore	“	12

Art. 1 – Autorizzazione

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni le imprese di autoriparazione, nella persona del Titolare o del Legale Rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e che esercitano effettivamente tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, ed in specie:

- a) Meccanica e motoristica;
- b) Carrozzeria;
- c) Elettrauto;
- d) Gommista.

Art. 2 – Responsabile tecnico

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e, qualora ci si avvalga di più sedi, per ciascuna delle sedi operative, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di Revisione, detto "Responsabile Tecnico".

2. Può essere designato quale Responsabile Tecnico uno dei seguenti soggetti:

- titolare, nel caso di Ditta individuale;
- socio, nel caso di società di persone;
- socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- amministratore, nel caso di società di capitali;
- dipendente dell'impresa;
- collaboratore dell'impresa familiare;
- collaboratore coordinato e continuativo dell'impresa, con contratto almeno annuale.

3. Il Responsabile Tecnico deve, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) aver conseguito un diploma di Perito Industriale, di Maturità Professionale IPSIA, di Geometra, di Maturità Scientifica, ovvero un Diploma di laurea o laurea breve in Ingegneria;

g) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;

h) aver acquisito l'attestato di abilitazione come tecnico della revisione.

4. Il Responsabile Tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa autorizzata. Non può operare per più di una Impresa e per più di una sede operativa di una stessa Impresa.

5. Il Responsabile Tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di Revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni stesse, in qualità di soggetto responsabile. Non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo art. 3.

6. Nel corso dell'attività l'impresa può nominare nuovi Responsabili Tecnici, in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originariamente indicati, purchè in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

7. La violazione di quanto disposto dai commi da 4 a 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.

Art. 3 – Sostituzione del responsabile tecnico

1. In casi di assenza o impedimento temporanei, ai sensi del D.M. 30 aprile 2003, il Responsabile Tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che, in alternativa:

- a) abbia acquisito l'attestato di abilitazione come tecnico della revisione secondo le modalità previste dalla legge;
- b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
 - operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici - Imprese artigiane);
 - operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello - commercio).

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione, il Titolare o il Legale Rappresentante deve inoltrare la domanda al Settore trasporti della Provincia di Cagliari, indicando il requisito del sostituto tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Nelle more dell'attivazione nella Provincia di Cagliari dei corsi abilitativi e degli esami di attestazione di abilitazione per tecnici della revisione, è consentita in via eccezionale la sostituzione del responsabile tecnico assente, impedito o cessato, per un periodo massimo di 6 mesi non rinnovabile.

Art. 4 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di Autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare della Impresa individuale o dal Legale Rappresentante della società, deve essere indirizzata al Settore Trasporti della Provincia di Cagliari.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata all'impresa in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

3. Nella domanda il Titolare o il Legale Rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà indicare il soggetto che fungerà da Responsabile Tecnico e dovrà dichiarare:

- che tale soggetto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato D.P.R. 495/92;

- che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558;

- che l'impresa esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, è in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/92, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 dello stesso D.P.R..

4. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato/i della CCIAA attestante/i l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui all'art. 2 c.1 della L. 122/92, ovvero alle quattro sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 della L. 122/92;

b) attestazione di affidamento finanziario ai sensi del successivo art. 5;

c) planimetria dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di Revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di Revisione;

d) elenco dettagliato delle attrezzature;

e) certificati di nascita, residenza e cittadinanza del Responsabile Tecnico, o autocertificazioni relative;

- f) certificato del Diploma di Laurea o Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado del Responsabile Tecnico;
- g) attestazione di abilitazione del responsabile Tecnico come tecnico della revisione di autoveicoli;
- h) certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti (Procura c/o Tribunale - Procura c/o Pretura) e Certificazione Antimafia del Responsabile Tecnico, o relative autocertificazioni;
- i) certificazione medica del Responsabile Tecnico di idoneità all'esercizio dell'attività;
- j) certificato di Agibilità e Destinazione d'Uso dei locali da adibire per l'attività;
- k) valutazione Igienico-Sanitaria preventiva svolta e rilasciata dall'ASL competente ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;
- l) certificazione prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. (CPI) ovvero Nulla Osta Preventivo (NOPI) nei casi previsti, o relativa dichiarazione sostitutiva;
- m) documentazione atta a dimostrare che il Responsabile Tecnico svolge la propria attività in qualità di dipendente del richiedente l'autorizzazione, in maniera continuativa ed esclusiva;
- n) copia dei documenti di riconoscimento del Titolare o del Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
- o) e, se ricorre il caso:
- p) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice
- q) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società.

5. A seguito della presentazione dell'istanza, il settore trasporti della Provincia di Cagliari di concerto con l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri procederà ad un sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.

6. L'effettivo esercizio delle attività è subordinato all'esito positivo dei controlli periodici effettuati dagli Uffici di cui sopra sui locali specificati, sulle attrezzature e sulle strumentazioni, nonché al positivo esito dei controlli effettuati a campione sui veicoli revisionati dall'impresa.

Art. 5 – Capacità finanziaria

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- Aziende o istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

2. La capacità finanziaria della singola impresa autorizzata non deve essere inferiore a € 154.937,07.

3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

Art. 6 – Locali

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di Revisione devono possedere i requisiti di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/92.

2. Inoltre i locali devono:

- essere a norma ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n° 122 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;

- possedere i requisiti dell'agibilità nonché della destinazione d'uso per l'attività richiesta;

- essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione incendi, e con tutto quanto previsto in merito alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;

3. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati e/o autocertificati nell'istanza di cui all'art. 4.

Art. 7 – Attrezzature

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il Titolare o il Legale Rappresentante dovrà darne tempestiva comunicazione al Settore Trasporti della Provincia di Cagliari.

Art. 8 – Disciplina dell'autorizzazione

1. Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

a) - qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento nella ragione sociale;

b) - qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

c) - qualora si verifichi un trasferimento della sede operativa dell'impresa.

2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata l'autorizzazione, previa verifica dei requisiti di cui al presente regolamento, contestualmente alla revoca della Autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.

3. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi a) e b) non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'ente vigilante qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

4. Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa dovrà chiedere l'estensione dell'autorizzazione nel caso in cui intenda esercitare l'attività di revisione per mezzi diversi da quelli indicati nella autorizzazione originaria.

Art. 9 – Trasferimento della sede

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della sede operativa dell'impresa, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare dell'impresa deve indicare la vecchia e la nuova ubicazione dell'impresa, il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché contenere la dichiarazione che nulla è variato rispetto alla precedente autorizzazione in merito ad attrezzature tecniche, garanzie finanziarie, personale impegnato, e quant'altro prodotto, certificato e/o dichiarato a suo tempo.

2. In ogni caso alla domanda andrà allegata:

- apposita autodichiarazione relativa ai punti a), j), k), dell'art. 4, comma 4 del presente regolamento;

- planimetria in scala dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
- certificato di agibilità e dichiarazione di destinazione d'uso dei locali.

Art. 10 – Trasformazione concessione in autorizzazione

1. La domanda per ottenere la trasformazione della concessione in scadenza, rilasciata dall'allora Ufficio Provinciale MCTC, ad Autorizzazione Provinciale rilasciata ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 105 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 112/98, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare dell'impresa, oltre ad indicare il nominativo del Responsabile Tecnico, deve contenere la dichiarazione che nulla è variato rispetto alla precedente Concessione MCTC in merito ad attrezzature tecniche, locali dedicati all'attività, garanzie finanziarie, personale impegnato, e quant'altro prodotto, certificato e/o dichiarato a suo tempo per il rilascio della medesima da parte della MCTC.

2. Alla domanda andrà allegata:

- apposita autodichiarazione relativa ai punti a) j) k) dell'art. 4, comma 4 del presente regolamento;
- copia della concessione rilasciata a suo tempo dall'Ufficio Provinciale MCTC.

Art. 11 – Registro delle revisioni

1. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il Titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa deve trasmettere alla Provincia il Registro delle Revisioni per la vidimazione.

2. Il Registro è composto di 200 pagine (o 400 facciate) e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a Revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.

3. Sul Registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal Responsabile Tecnico dell'impresa.

4.

Art. 12 – Documenti e certificazioni

1. Ai fini dell'effettuazione della Revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere all'interessato la richiesta di Revisione.
2. In sede di verifica, il Responsabile Tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della Revisione con l'indicazione, nel caso in cui la Revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di Revisione non possano essere completate, il Responsabile Tecnico dovrà darne comunicazione al competente ufficio della Provincia di Cagliari.
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta Revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento per il collegamento al CED del Ministero Trasporti.

Art. 13 – Insegne

1. L'impresa alla quale viene rilasciata l'Autorizzazione di cui al presente regolamento deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.

Art. 14 – Tariffe

1. Gli importi dovuti dall'utenza per le operazioni di Revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
2. Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa autorizzata deve esporre la tabella contenente le tariffe a carico dell'utenza, vigenti ai sensi del comma precedente, specificando:
 - il corrispettivo dovuto all'impresa di revisioni;
 - i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - la tassa postale per il pagamento dei diritti di cui sopra.
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di Revisione.

Art. 15 – Orari di svolgimento delle operazioni di revisione

1. Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa autorizzata ai sensi del presente regolamento deve comunicare al settore trasporti della Provincia di Cagliari i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di Revisione.

2. Il cartello che indica i giorni e gli orari di servizio deve essere affisso in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di Revisione.

3. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di Revisione debba essere sospesa temporaneamente il Titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa deve darne tempestiva comunicazione al settore trasporti della Provincia di Cagliari.

Art. 16 – Archivio

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 12.

2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione al settore trasporti della Provincia di Cagliari entro quindici giorni dal deposito del primo documento.

3. La documentazione di cui all'art. 12 deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, entro i termini temporali indicati con direttive emanate dal D.T.T.

Art. 17 – Vigilanza

1. La vigilanza amministrativa sulle Imprese di Revisione operanti nel territorio della Provincia di Cagliari e sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia di Cagliari.
2. La vigilanza tecnica sulle medesime Imprese spetta, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
3. La Provincia può esercitare l'attività amministrativa di vigilanza tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento, il quale, per l'accertamento delle violazioni di competenza, potrà assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione di rilevazione tecnica.
4. I soggetti di cui al comma precedente effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti personali in capo al soggetto titolare, e personali e professionali del Responsabile Tecnico della ditta, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti sui quali la vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, a tali Enti o Uffici Pubblici sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
6. La Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di Revisione. La Provincia può inoltre richiedere controlli periodici ai Funzionari del D.T.T. sui locali specificati, sulle attrezzature e sulle strumentazioni, nonché controlli a campione sui veicoli revisionati dalle imprese autorizzate.
7. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature, ovvero sia riscontrata la mancata verifica periodica prevista dalle normative vigenti, ovvero siano riscontrate gravi inosservanze di quanto disposto da disposizioni amministrative e tecniche che regolano l'attività o dal presente Regolamento, e comunque in tutti i casi in cui le violazioni riscontrate pregiudichino il corretto svolgimento dell'attività di Revisione, si procederà ai sensi dei successivi artt. 18 e 19.

Art. 18 – Diffida

1. Qualsiasi comportamento posto in essere dal Titolare, dal Legale Rappresentante dell'impresa di Revisione, o dal Responsabile Tecnico della medesima, nell'ambito dello svolgimento della attività di revisione, che non sia conforme a quanto disposto dalla normativa tecnica ed amministrativa vigente in materia o dal presente Regolamento, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida.
2. Quando, a seguito di un provvedimento di diffida, ed entro i termini stabiliti nello stesso provvedimento, il soggetto non interrompa il comportamento sanzionato o non ponga rimedio alla violazione accertata, si procederà ai sensi del successivo art. 19.
3. La diffida di cui al presente articolo è emanata dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Cagliari.

Art. 19 – Sospensione

1. A seguito della accertata inottemperanza a quanto disposto dalla diffida di cui all'articolo precedente, si provvederà alla sospensione dell'attività di revisione tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Della sospensione, delle motivazioni che l'hanno determinata, e della sua durata, sarà data notizia al Titolare dell'impresa e al D.T.T.

Art. 20 – Scritti difensivi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della diffida di cui all'art. 18, gli interessati potranno far pervenire al Settore Trasporti della Provincia scritti difensivi e documenti, gli interessati potranno anche chiedere di essere sentiti.
2. Il Funzionario responsabile del Settore esaminerà i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, e, nel caso di espressa richiesta, sentirà gli interessati.
3. Qualora ritenesse accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, il Funzionario responsabile del Settore provvederà ad archiviare il procedimento ed ove si fosse proceduto ai sensi dell'art. 19, provvederà a riattivare il collegamento al Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 21 – Revoca autorizzazione

1. L'autorizzazione si intende revocata qualora in capo al Titolare, o al Legale Rappresentante dell'impresa, o all'impresa, venga meno in maniera insanabile uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di Revisione.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio della Provincia di Cagliari decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.